

PATRIMONIO E TRUST

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute dal trust

di **Ennio Vial**



La [risposta ad interpello n. 401](#) di ieri affronta un caso, invero a prima vista non particolarmente interessante, di un **trust trasparente che percepisce dividendi da una società di capitali e che li imputa ai beneficiari del reddito**.

Si tratta di un trust che **riceve dividendi e realizza plusvalenze da società di capitali**, dove il trustee è obbligato a trasferire una parte di detti redditi al **disponente e beneficiario**.

L'Agenzia, in relazione ai **dividendi**, conclude che **gli stessi devono essere imputati per trasparenza al beneficiario che sosterà su di essi l'Irpef progressiva**.

Le conclusioni dell'Agenzia sono **necessitate in quanto il trust trasparente e quello opaco hanno in comune il fatto che l'imponibile viene determinato dal trust solo che**, mentre il **trust opaco fa confluire i redditi nel quadro RN determinando il conteggio dell'Ires**, nel **trust trasparente i redditi confluiscono nel quadro PN e da lì imputati ai beneficiari**.

La base imponibile è ovviamente la stessa ed è pari al **100% per gli utili maturati dal 2017 e al 77.74% per quelli maturati fino al 2016**.

Un po' più confusa è la questione circa la **tassazione della plusvalenza**. Il contribuente propone di **imputarla per trasparenza al beneficiario**. La soluzione **non poteva essere accettata dall'Agenzia, in quanto le plusvalenze da cessioni quote in capo agli enti non commerciali scontano l'imposta sostitutiva del 26%** come nel caso della società semplice o della persona fisica che opera come privato.

L'Agenzia precisa correttamente che *"relativamente alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione della Società Alfa alla Società Beta, nel medesimo periodo d'imposta,*

*si fa presente che la stessa costituisce un **reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir** assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in capo al Trust e, pertanto, **non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 143 del Tuir**".*

Le conclusioni sono **condivisibili** perché, non solo sono in linea con i **precedenti interventi dell'Ufficio** e, segnatamente, la [circolare 48/E/2007](#), ma altresì perché **conformi al dato normativo**.

Altro tema che potrebbe essere interessante, attiene alla **determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al trust**. Ovviamente deve essere il **costo del disponente**.

La [circolare 48/E/2007](#) precisa che *"Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli partecipativi il trustee acquisisce **l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**"*.

In realtà, **diverse cose sono successe negli ultimi 15 anni**. All'epoca questa impostazione era legata al fatto che la disposizione di beni in trust era **soggetta all'imposta di donazione e il donatario, per legge, subentra nel costo del donante**.

Invero, il fatto che **ora nel trust si sconti l'imposta di donazione solo al momento del passaggio dal trustee al beneficiario, non muta il principio della continuità**, anzi, lo **rafforza**. Le conclusioni di 15 anni fa devono, quindi, intendersi come **confermate**.

Nella nuova risposta, tuttavia, è contenuto questo passaggio che **potrebbe essere male interpretato**.

Si legge che *"Ai fini della determinazione della predetta plusvalenza, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della partecipazione in Alfa, da parte del **Beneficiario** anteriormente alla costituzione del Trust"*.

Una prima lettura potrebbe essere quella secondo cui l'Agenzia **intende rivedere i principi della [circolare 48/E/2007](#)**. Ma non solo. **Si abroga anche la previsione del Tuir che prevede il trasferimento del costo al donatario**. Il trust, il **donatario**, ma anche l'**intestazione fiduciaria comporterebbero l'azzeramento del costo fiscalmente riconosciuto**.

Una **interpretazione alternativa più ragionevole e rispettosa della [circolare 48/E/2007](#)**, che compie 15 anni in questi giorni, e della norma, è quella secondo cui il **beneficiario non usa il costo rivalutato perché non è lui ad essere assoggettato a tassazione**.

Infatti, l'Agenzia **non ha fatto altro che rispondere alla terza domanda posta dall'istante** ove si chiedeva se il Beneficiario *«possa avvalersi, ai fini dell'assolvimento delle proprie obbligazioni fiscali conseguenti alla cessione, da parte del Trust» della **partecipazione in Alfa, del valore rideterminato anteriormente alla costituzione del Trust***.

Spero di **non leggere in giro a caratteri cubitali che l'Agenzia ha rivisto il principio della continuità del costo fiscalmente riconosciuto.**